



71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC
 Associazione Nazionale Carabinieri
 Via San Giovanni Bosco, 29 - 20861 Brugherio (MB)
 e-mail: info@anc-brugherio.it - www.anc-brugherio.it
 CF 94575430155

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ADERENTI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE PER ADEGUAMENTO STATUTARIO AI SENSI DEL D.LGS. N. 117/2017

L'anno 2019, il giorno 7 del mese di agosto alle ore 21:15, presso la sede sociale in Brugherio (MB) via S. G. Bosco 29 si è riunita l'assemblea generale del 71° Nucleo Volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Brugherio, per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig. Mariani Andrea.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati in calce allo statuto, di numero 24 aderenti con diritto di voto. Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno inerente l'adeguamento statutario, contenuta nel co. 2, art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo Settore, è stata modificata dal D.Lgs. n. 105/2018 (decreto correttivo) e chiarita con la Circolare n. 20 del 27/12/2018 del Ministero del lavoro.

Viene illustrato anche il Regolamento che viene votato assieme allo statuto.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n. 24; contrari n. 0; astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

... segue su pagina 2



71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC
Associazione Nazionale Carabinieri
Via San Giovanni Bosco, 29 - 20861 Brugherio (MB)
e-mail: info@anc-brugherio.it - www.anc-brugherio.it
CF 9457543155

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23:15, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario *Antonio Lombardi*

Il Presidente *[Signature]*




7
277

25 OTT. 2019

Registrato a Como il N. 2926
Costo 3° Bollo € 24,27

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Giorgio VOLINI


FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
[Signature]
Rossella FISCHETTI





EDENIE MPAZIA DI BOHO E DI REGISTRO EX ART. 2
D. LGS 117/2011 e SS. MM.

Nucleo Volontariato e Protezione Civile A.N.C. – Brugherio



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI COMO
Allegato Atto n. 10 il
2926 N. Serie 3° 25 OTT. 2019

Nucleo Volontariato E Protezione Civile ANC Brugherio (ODV)

Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Brugherio


STATUTO

(Rev. 3.0 – Luglio 2019)



L'associazione è stata costituita l'1 aprile 1999, come risulta dall'Atto Costitutivo Registrato All'Agenzia delle Entrate di Monza il...29 maggio 2000, al n. /006468.

L'Assemblea Straordinaria dei soci si è riunita il...07/08/19...per modificare lo statuto ai Sensi del decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 codice del terzo settore.



Art. 1 - Costituzione

1. Nella circoscrizione territoriale della sezione di Brugherio dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è stata costituita un'organizzazione di volontariato denominata **"NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE A.N.C. – Brugherio ODV"**, di seguito denominata Associazione.
2. La sede legale è ubicata a Brugherio in via San Giovanni Bosco 29, i contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.


Art. 2 - Principi

1. L'Associazione, indipendente e apolitica, ha autonomia patrimoniale e amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'organizzazione si fregia del logo e delle denominazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art.20.
2. Adotta l'acronimo ODV che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
4. E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;



organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'attività prevalente è: la PROTEZIONE CIVILE ai sensi del dlgs. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile), e nell'ambito del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè: previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività:

- Supporto a manifestazioni socioculturali, religiose e sportive;
- Organizzazione di attività ludiche per gli associati ed i loro familiari;
- Organizzazione di pranzi e cene per gli associati ed i loro familiari

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale secondo i principi di cui all'Art. 2 del presente statuto.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso: la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti coi sostenitori e con il pubblico.


L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi e connessi ai propri.

Art. 4 - Aderenti

Sono aderenti all'associazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo. Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto, i Regolamenti dell'Associazione e le delibere degli Organi associativi.

L'ammissione avviene dopo un periodo di prova fissato dal Consiglio Direttivo e decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.



Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
- decesso
- perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità delle norme statutarie;

In questi ultimi due casi è ammesso ricorso al Collegio arbitrale il quale decide in via definitiva;

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito, infatti gli stessi sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Agli aderenti possono essere rimborsate dall'associazione, se autorizzate, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Gli aderenti sono divisi in due categorie:

- Soci ordinari/effettivi, tutti coloro che hanno svolto o svolgono servizio nell'Arma dei Carabinieri;
- Soci simpatizzanti, tutti coloro che non hanno svolto o non svolgono servizio nell'Arma dei Carabinieri;

Soci sostenitori, tutti coloro che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico annuale e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione

Art. 5 - Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere la prestazione volontaria preventivamente concordata e di recedere dalla appartenenza all'associazione.
2. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
3. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
4. Gli aderenti hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente lo Statuto, i Regolamenti dell'associazione e le delibere degli Organi associativi;
 - pagare la quota sociale e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
 - svolgere la prestazione preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
 - partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'organizzazione.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 6 Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea degli aderenti;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente
 - il Collegio arbitrale;
 - il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7 - Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di



convocazione sia stata consegnata a mano, oppure 7 giorni prima utilizzando sistemi di messaggistica istantanea tracciabili.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti e rappresentati, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 19;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
8. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
10. Il verbale di ogni riunione dell'Assemblea viene trasmesso, per conoscenza, allo Ispettorato regionale ANC competente per territorio.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo. I membri eletti hanno diritto a un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 8 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano, oppure e' possibile utilizzare sistemi di messaggistica istantanea tracciabili. Nel caso in cui la convocazione sia effettuata via e-mail è sufficiente un preavviso di 6 giorni. In casi di particolare urgenza, è

ammessa la convocazione telegrafica o telefonica o via fax o email o messaggistica istantanea e con un preavviso di 12 ore.

4. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - eleggere il Presidente;
 - nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - nominare il componente del Collegio arbitrale.
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
6. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo determina la decadenza dalla carica.
7. A sostituire il componente del Consiglio Direttivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti. Qualora all'interno del Consiglio Direttivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Art. 9 - Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 7 comma 3 e articolo 8 comma 2.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.



4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'associazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 10 - Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", libro delle adunanze e deliberazioni degli aderenti e libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo", del "libro dei beni inventariali", del "rapporto annuale delle attività", detti registri possono essere in formato cartaceo o elettronico;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Tesoriere

1. Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'associazione. Sotto la propria responsabilità:
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, a firma congiunta con il Presidente.

Art. 12 - Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.



3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.
4. Il Collegio Arbitrale ha competenza, inoltre, in materia disciplinare per i casi di cui all'art. 21 comma 3°.

Art. 13 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'associazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
5. Il collegio può richiedere la convocazione dell'assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'associazione.

Art. 14 - Coordinatore di settore


1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'associazione può articolarsi in più settori d'intervento.
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Art. 15 - Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate soltanto per una volta, salvo mancanza di candidati per le stesse.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 16 - Bilanci

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore così come



previsto nell'art. 13 commi 2 e 7 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 17 - Risorse economiche


1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC;
 - contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Art. 18 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 19 - Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono



approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20 - Procedura per il riconoscimento quale Nucleo ANC

Entro un mese dalla costituzione, l'associazione deve richiedere ed ottenere da parte del Presidente nazionale dell'ANC, l'approvazione delle norme sulla propria associazione e attività (statuto) e sul proprio funzionamento (regolamento). La documentazione, da inoltrarsi attraverso il servizio di Coordinamento nazionale delle attività di volontariato ANC (SE.CO.V.), dovrà comprendere il parere espresso dal Presidente della Sezione, dal Coordinatore Provinciale o dall'Ispettore regionale interessati. Nelle more dell'approvazione, la o.v. non può fregiarsi dall'appartenenza all'ANC.

1. Il Presidente Nazionale ANC ha la facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.
2. In caso di inadempienze di leggera entità, l'Ispettore regionale ANC adotterà provvedimenti di richiamo; per infrazioni gravi (quali violazioni di leggi, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell'ANC), il Presidente nazionale, sentito il Comitato centrale, provvederà alla revoca dell'approvazione.

Art. 21- Uso dell'uniforme ANC

1. L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'associazione è prerogativa esclusiva delle o.v. riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati. Nelle more dell'approvazione, gli aderenti alla o.v. non possono indossare l'uniforme ANC.
2. Il Presidente nazionale, attraverso il Secov, determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
3. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi violazioni da parte di singoli soci comporteranno deferimento al Collegio arbitrale.

Art. 22 - Rapporti con l'ANC

1. L'associazione mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il Secov, istituito presso la Presidenza nazionale ANC, mediante relazioni semestrali concernenti la propria attività.
2. L'Ispettore regionale e il delegato regionale per il volontariato (o figura equivalente ufficiale dell'ANC) competenti per territorio possono:
 - accedere ai locali dell'associazione, previ accordi;



- verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della associazione;
 - partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
 - richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dell'associazione di volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza dei soci.

Art. 23 - Scioglimento


1. scioglimento dell'Associazione avviene per delibera dell'Assemblea - con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti -. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto del comma seguente
2. Ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, comma 3, art. 8 del Codice del Terzo settore, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri organismi dell'ANC

Art. 24 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili, alle vigenti disposizioni in materia di organizzazione di volontariato previste dal Codice Civile.


FIRME APPROVAZIONE

ADERENTE	APPROVA	NON APPROVA	DELEGA	FIRMA
BASCONI MATTEO	X			Matteo Basconi
BELVEDERE ROSSELLA	X		Issioni Maurizio	Issioni Maurizio
BRAMBILLA CLAUDIO MARCO	X			Brambilla Claudio
CALABRESE DAVIDE	X		Oggioni Alberto	Oggioni Alberto
CONIGLIARO ACHILLE				
COSENTINO ANTONGIULIO	X			Cosentino Anton
DI MURO ROBERTO	X		Lentini Andrea	Lentini Andrea
DI SALVO ARIANNA	X		Matteo Basconi	Matteo Basconi
ESPOSITO VICENZO	X		Politi Giovanni	Politi Giovanni
GANDINI LUCIANO			Liardo Angelo	
GAZZOLI GABRIELE				
GIUGLIANO SALVATORE			Gazzoli Gabriele	
GRASSI GIAN LUCA			Mariani Luigi	
GRIMOLDI ORNELLA	X		Masetti Laura	Masetti Laura
ISSIONI MAURIZIO	X			Issioni Maurizio
LAMPERTI MASSIMO	X		Milan Silvana	Milan Silvana
LENTINI ANDREA	X			Lentini Andrea
LIARDO ANGELO				
MANZONI GIANCARLO	X			Manzoni Giancarlo
MARIANI ANDREA	X			Mariani Andrea
MARIANI LUIGI	X		Brambilla Marco	Brambilla Marco
MASETTI LAURA	X			Masetti Laura
MILAN SILVANA	X			Milan Silvana
NOVELLI MARCO	X			Novelli Marco
PAVAN STEFANO	X			Pavan Stefano
POLARANI PAOLO				
POLITI GIOVANNI	X			Politi Giovanni
ROBBIATI DAVIDE				
SCARPA MASSIMO				
STUCCHI IRIANGELO	X		Vacchelli Daniele	Vacchelli Daniele
TINELLI CLAUDIO	X		Mariani Andrea	Mariani Andrea
VACCHELLI DANIELE	X			Vacchelli Daniele
VICINANZA ENZO				
OGGIONI ALBERTO	X			Oggioni Alberto



ESEMPLARE IN ATTESTAZIONE DI REGISTRO EX ART
88 D. LGS 117/2017 e SS. MM.

Nucleo Volontariato e Protezione Civile A.N.C. - Brugherio



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI COMO
Allegato Atto re.to il 25 OTT, 2019
N Serie 3°
7926

Nucleo Volontari e Protezione Civile ANC Brugherio (ODV)

Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Brugherio

REGOLAMENTO

(Rev. 3.0 - Luglio 2019 2009)

Parte I Norme generali

Art.1 - Composizione del Consiglio Direttivo

In sede di elezione degli organi della o.v., la maggioranza dei membri del Comitato esecutivo deve risultare composta da soci ordinari/effettivi ANC.

Art.2 - Presidente

E' un socio ordinario/effettivo ANC e, preferibilmente, non Presidente di Sezione ANC.

Art.3 – Vice Presidente

Il Consiglio Direttivo può decidere di nominare un Vice Presidente, che è eletto a maggioranza di voti e può essere un socio ordinario/effettivo o simpatizzante. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, quando assente, nelle attività ordinarie.

Art.4 - Socio “aggregato”

Per completare i quadri operativi con talune professionalità (necessarie all'assolvimento di un compito temporaneo, altrimenti non fronteggiabile) che non esistono tra i soci ANC, possono essere “aggregati” specialisti che, pur non avendo i requisiti per essere soci (carabiniere in congedo, parente maggiorenne prossimo di militare dell'Arma in servizio o in congedo) desiderano fare parte della o.v..

Le condizioni sono:


- a. debbono possedere una specializzazione reale (es. speleologi, sommozzatori, cinofili, restauratori, piloti di droni, medici, ecc,
- b. tale possibilità è da considerarsi eccezionale, cioè limitata a specifiche eventualità contingenti (addestramento, esercitazioni, emergenza);
- c. la partecipazione non può riguardare l'organizzazione né la gestione della o.v. cioè non possono ricoprire cariche sociali).

Art.5 Convenzioni

Possono essere stipulate, soltanto con enti pubblici di livello locale; con i privati, eccezionalmente, per particolari esigenze di solidarietà sociale.

Art.6 - Contenuto Convenzioni

Le convenzioni debbono:



- a. essere sottoscritte dal responsabile dell'Ente locale richiedente il servizio e dal Presidente o.v.;
- b. indicare inizio e termine, modalità di svolgimento del servizio, uniforme, tesserino riconoscimento, copertura assicurativa, eventuale rimborso spese.

Art.7 - Principi Convenzioni

Gratuità, sussidiarietà, temporaneità.

Art.8 - Rimborso spese

L'eventuale rimborso spese previsto in convenzione, introitato per intero dalla o.v., deve essere commisurato alla copertura pro-quota degli oneri affrontati per l'organizzazione e/o per la copertura assicurativa.

L'eventuale rimborso corrisposto ai volontari deve essere giustificato da idoneo documento attestante le spese realmente sostenute.

Sono tassativamente vietati i rimborsi forfetari o ad orario.

I criteri per il rimborso spese devono, comunque, essere predeterminati e autorizzati.

Art.9 - Contributi alla/dalla Sezione ANC

Nel caso che la o.v. utilizzi sede e strutture della sezione ANC, può essere previsto che parte delle somme introitate dalle convenzioni vengano rimborsate alla sezione stessa, quale contributo nelle spese di gestione (elettricità, affitto locali, telefono ecc.). Lo stesso è reciproco.


Art.10 - Uniforme

Quella approvata dalla Presidenza Nazionale ANC per la Protezione Civile: tuta rosso/bleu, scudetto del nucleo e cappellino rosso, come da specifico allegato "A".

Le uniformi sono suddivise per tipologia: ordinaria, invernale, estiva. Non sono ammessi sostituzioni di indumenti fra una tipologia e l'altra.

Art.11 - Distintivi

Al di fuori di quelli espressamente previsti per l'uniforme, non sono ammessi altri distintivi. In particolare, è vietato l'uso della fiamma dell'Arma, alamari, scudetti, gradi militari o simili, tubolari sulle spalline e quant'altro si richiami all'abbigliamento impiegato dall'Arma. Sono ammesse solo benemerienze/specializzazioni acquisite da militari e/o in Protezione Civile (non quelle acquisite da civili: paracadutista, tiratore, ecc.), sono ammesse le spille delle scuole militari.



Art.12 - Identificazione dell'incarico

Sul petto, preferibilmente a sinistra, su apposito cartellino o patch, potrà essere specificato, se previsto con apposita delibera, l'incarico ricoperto (es.: Presidente, Coordinatore di settore, Capo squadra, ecc.) oltre che il nominativo del volontario.

Art.13 - "Logo" ANC

Le o.v. ANC sono autorizzate all'uso del "logo" ANC nella corrispondenza, sulle uniformi e sugli automezzi.
Per l'eventuale realizzazione di articoli identici a quelli realizzati dalla Presidenza nazionale, è necessaria la preventiva autorizzazione della stessa, anche perché il "logo" ANC è registrato.

Art.14 - Automezzi ANC

Sugli automezzi deve essere affisso su ciascuna fiancata l'apposito "logo" realizzato dalla Presidenza nazionale ANC.

La "livrea" dei medesimi deve essere completata con l'applicazione sulla carrozzeria (verniciata di bianco) di una "saetta" rossa del tipo radiomobile.

Art.15 - Denominazione

Per gli automezzi e la corrispondenza in generale, deve essere utilizzata esclusivamente la denominazione approvata dalla Presidenza nazionale (es. "Nucleo volontariato e Protezione Civile ANC – località"). Anteporre la dicitura ANC (in sigla o per esteso), crea solo confusione in chi legge ed è perciò da bandire.

Art.16 - Paletta segnaletica

L'uso della paletta segnaletica non è consentito, come previsto dai termini di legge.

Art.17 - Circoscrizione territoriale nell'attività delle o.v.

In analogia alla sezione nell'ambito della quale è stata costituita, la o.v. esplica attività di volontariato in una circoscrizione territoriale definita.

Interventi esterni alla circoscrizione stessa debbono:

- a) se programmati, esserlo di concerto con le sezioni/nuclei competenti per territorio;
- b) per emergenze o necessità non fronteggiabili con personale del luogo, essere portate a conoscenza preventivamente agli organi ANC competenti (Ispettore Regionale, Delegato Regionale o carica equivalente in Protezione Civile

Art.18 - Sponsorizzazioni

Le sponsorizzazioni, ancorché previste per le Onlus dalla legislazione vigente, debbono essere concordate a livello locale con molta cautela e, comunque, in maniera che non impegnino in alcun modo l'ANC.

L'uso eventuale del nominativo o del logo dello sponsor sul mezzo deve essere discreto nel contenuto e nelle dimensioni.

Art.19 - Relazioni periodiche

La O.V. deve inviare il rendiconto dell'anno precedente al Comune / Provincia / Regione / presidenza ANC attraverso appositi canali cartacei e/o elettronici:

- a. trimestralmente, una relazione sull'attività svolta, gli obiettivi etici raggiunti e copia delle convenzioni stipulate nel periodo;
- b. entro il mese di febbraio, copia del bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea.

L'osservanza di tale procedura non esime dalle responsabilità connesse alle eventuali irregolarità formali e sostanziali imputabili alla o.v..

Art.20 - Norme operative

Le norme operative e d'impiego (parte II del Regolamento) predisposte dalla o.v. devono essere approvate dalla Consulta nazionale o.v. ANC o, nelle more della istituzione, dalla Presidenza nazionale ANC.

Parte II - Norme particolari

Art. 21 - Sicurezza del volontario

La sicurezza del volontario viene normata dalla legge 81/2008 e dal DM 13/04/2011.

Vogliamo sottolineare e richiamare ancora alcuni principi che tali norme impongono:

- a) Utilizzo dei DPI sempre e comunque
- b) Obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione, alle sessioni informative e agli addestramenti.
- c) Svolgere diligentemente i compiti previsti dalle mansioni con diligenza ed attenzione
- d) Attenersi alle disposizioni date da coloro preposti alla sicurezza

Art. 22 - DPI


Ogni volontario deve avere a corredo l'equipaggiamento completo relativamente ai dispositivi di protezione individuale richiesti dal Nucleo per operare in emergenza ed integrarlo quanto prima, oltre a possedere la normale divisa operativa.

Art. 23 - Norme generali di comportamento

23.1 Obblighi del Volontario

A tutti i Volontari – ed indistintamente – è fatto obbligo, durante lo svolgimento del Servizio, di:

- a) indossare l'uniforme ed in mancanza di essa – e solo in casi eccezionali, quali ad esempio per gli "Aspiranti Volontari" è ammessa la pettorina;
- b) presentarsi in Sede ANC almeno 10 minuti prima dell'inizio del proprio turno;
- c) avere cura della propria persona nonché dell'uniforme indossata;
- d) firmare il Registro delle Presenze (Nome e Cognome, Ora d'Entrata e di Uscita, Tipo del Servizio svolto e firma leggibile) ai fini della validità delle coperture assicurative;
- e) rispettare le istruzioni impartite dal Caposervizio
- f) avere cura dei beni sociali (autovetture, radiotelefoni, torce elettriche, pettorine, etc.);
- g) comunicare/segnalare eventuali anomalie;
- h) in caso di improvviso impedimento al turno comandato, il Volontario è responsabile della ricerca di opportuno sostituto e/o di avvisare il Caposervizio il prima possibile, disponendo dell'Elenco Telefonico degli Aderenti alla O.V.;
- i) in caso di ritardo previsto, il Volontario è tenuto ad avvisare telefonicamente il Caposervizio;
- j) portare con se i documenti necessari ed in corso di validità (Carta d'Identità e Patente di Guida) nonché la Tessera di Riconoscimento O.V (se prevista).;
- k) mantenere un comportamento decoroso in qualsiasi circostanza, rivolgendosi al proprio interlocutore (ovvero, alla cittadinanza) con cortesia;




valutare le situazioni cosiddette "a rischio" secondo la regola del "buon padre di famiglia", evitando cioè qualsiasi forma di provocazione atta a degenerare (in tal caso, occorre sempre e comunque rivolgersi alle Autorità di Pubblica Sicurezza);

- m) comunicare (per via telefonica o tramite applicazioni di messaggistica istantanea) - al Caposervizio - le disponibilità settimanali ai servizi comandati e/o straordinari ai fini di una più efficace pianificazione;
- n) restituire tutto il materiale associativo (uniforme, distintivi, accessori complementari di proprietà del Nucleo) entro 10gg. dalla data di cessazione dal servizio attivo (o su richiesta del Consiglio Direttivo).

23.2 Divieti del Volontario

Allo stesso modo, al Volontario sono imposti i seguenti divieti:

- a) per ciascun mezzo mobile, l'uso improprio di luci blu intermittenti e dispositivi acustici, quali la sirena (devono essere autorizzati da Pubblico Ufficiale (Polizia Locale/Polizia di Stato/Carabinieri/Sindaco). In caso di veicolo fermo e scarsa visibilità e/o imminente pericolo per cittadini o volontari, il Caposervizio può accendere i lampeggianti;
- b) l'uso di palette viabilistiche;
- c) l'uso illecito della Tessera di Riconoscimento (cioè, con fini diversi a quelli d'Istituto);
- d) l'identificazione – in presenza di cittadini – della propria persona quale "Carabiniere in Servizio", "Ausiliario" o "Agente di Polizia Giudiziaria";
- e) procedere a fermo d'identificazione di persona sospetta con richiesta di generalità e documenti personali;
- f) il porto d'armi da fuoco, repliche di armi anche se non funzionanti, armi bianche, manganelli e manette di qualsiasi genere;
- g) modifiche all'uniforme ufficiale, indossata nel periodo di riferimento, che siano in contrasto con il Regolamento Volontariato e Protezione Civile emanato dal SeCoV ANC;
- h) l'utilizzo di distintivi in uso ad Organi Militari o Forze di Polizia e/o altre forze militari (stellette e gradi) applicati all'uniforme (ammesse, invece, le spille di scuole CC per spille brevetti acquisiti in servizio CC – no ad esempio al fregio di paracadutista acquisito da civile),
- i) indossare l'uniforme al di fuori dei servizi comandati, fatto salvo il trasferimento dalla propria abitazione (o luogo d'origine) alla Sede e viceversa;
- j) l'assunzione di bevande alcoliche prima e/o durante lo svolgimento del servizio comandato;
- k) fumare nei locali della Sede e nelle autovetture di servizio;
- l) utilizzare/sottrarre beni e strumenti dell'Organizzazione per fini e scopi personali, gravando – di conseguenza – sui costi di gestione ANC (quali ad esempio computers, stampanti, telefoni cellulari, automezzi, articoli di cancelleria, etc.);
- m) fruttare l'attinenza dell'ANC con l'Arma per ottenere favori/sconti/benefici



usare un linguaggio blasfemo o scurrile e comunque non consono ai principi dell'Arma e dell'ANC;

- o) condurre automezzi di servizio senza il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Art. 24 - Utilizzo dei social media

Con la diffusione dei social network (Facebook, twitter, istagram, ecc.) possono esservi volontari con propri account privati. Il Consiglio Direttivo indica delle linee guida sull'uso dell'immagine dell'ANC nei propri profili

- a) Evitare immagini del profilo o di copertina in uniforme, sono assolutamente vietate quelle dove la persona appare con fregi dell'Arma in servizio
- b) Evitare di commentare in modo inopportuno servizi fatti dal nucleo e/o da altre associazioni ANC e non.
- c) Evitare di lasciare commenti contrari ai principi e valori dell'Arma dei Carabinieri.

Quest'ultimo punto, sebbene sia comunque disdicevole in un profilo anonimo rispetto all'ANC, e' assolutamente vietato in profili che richiamano l'apparenza all'ANC (es. foto in uniforme in copertina).

Il comitato Esecutivo si riserva il diritto di allontanare soci che risultino incompatibili con i principi e i valori dell'Arma e dell'ANC

Art. 25 - Presenza dei volontari

L'appartenenza ad una organizzazione di volontariato protezione civile prevede una adeguata presenza nei servizi, nella formazione e addestramento. Non essendovi un rapporto contrattuale (es. lavoro) questa presenza non e' uguale per tutti gli aderenti e dipende da varie esigenze personali.

Va comunque prevista una minima presenza per mantenere lo status di "volontario attivo" che viene quantificata in 18 servizi annuali, che di fatto non rappresentano l'esaurimento degli impegni verso l'associazione che può richiedere maggiori risorse in caso di emergenze, addestramenti e altri servizi.

La continua assenza porta al naturale termine dello status di "Volontario attivo" ed successivamente a quello di Volontario di protezione civile iscritto al nucleo, con cancellazione dal nucleo stesso e dagli albi Regionali/statali di Protezione civile. Pur cercando di garantire pari opportunità nello svolgimento dei servizi, per interventi emergenziali o di natura complessa, i volontari che hanno maggiore esperienza e maggior ore di servizio, saranno impiegati in modo prioritario.

Fanno parte dei servizi anche quelli per sistemazione di sede e mezzi, loro carico e scarico prima e dopo i servizi.

Art. 26 - Formazione

Tutti i volontari dovranno partecipare a corsi di formazione di protezione civile, primo soccorso, antincendio, organizzati sia internamente che dalla provincia e/o regione e/o enti nazionali (Dipartimento, ANC, ecc.).



... cercando di garantire pari opportunità nella frequentazione di corsi di formazione, per quei corsi in cui ci sono limitazione di posti e/o hanno particolari costi, i volontari che sono mediamente più disponibili e presenti nei servizi, saranno impiegati in modo prioritario.

Art. 27 - Richiami disciplinari

Il Consiglio Direttivo, nei casi di continuata difformità dal rispetto delle regole, norme, buon senso, rispetto delle persone e delle cose, comportamenti non consoni all'Associazione e non in linea con le decisioni dello stesso Consiglio Direttivo, può deliberare, nei confronti dell'aderente, nelle seguenti forme:

- Richiamo;
- Il richiamo;
- Sospensione;
- Esclusione;

Nei casi gravi il Consiglio Direttivo può non seguire l'ordine di cui sopra e deliberare immediatamente l'esclusione dal Nucleo dell'aderente.

Art. 28 - Arbitrato

In caso di richiesta di arbitrato, l'aderente dovrà comunicare direttamente al Nucleo la sua decisione di ricorrere ad un arbitro per iscritto.

Il Nucleo da parte sua nominerà un proprio arbitro di parte comunicandolo per iscritto direttamente all'aderente.

Quando i due arbitri di parte non raggiungano un accordo preliminare, dovranno nominare un presidente del collegio arbitrale fornendo ognuno il nominativo che riterranno opportuno.

Nel caso i due arbitri non raggiungano un accordo circa il presidente del collegio, esso verrà nominato direttamente dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Nel caso il Presidente del Nucleo sia coinvolto nella diatriba, il Presidente del Collegio degli arbitri verrà nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Qualora anche il consiglio sia coinvolto nella diatriba il Presidente del collegio arbitrale verrà eletto a maggioranza dall'Assemblea dei soci.

Art. 29 - Caposquadra o responsabile di servizio

Il Responsabile di Squadra dei volontari, che viene indicato del Presidente del Consiglio Direttivo o da uno dei consiglieri, ha la responsabilità dei volontari che gli sono stati affidati, questo sia in attività reale che di addestramento.

Art. 21 - Interventi in emergenza

Il Responsabile della squadra presente in quel momento preciso, se lo ritiene opportuno, può decidere di relegare il volontario non equipaggiato a ruoli secondari o nei casi più gravi o di pericolo alla sua esclusione dall'attività operativa diretta; nel caso di un suo utilizzo operativo, dovrà motivare il tutto al Consiglio Direttivo.

Il volontario viene attivato per le emergenze mediante telefonata, sms o altro sistema di messaggistica. La prima telefonata o sms che esso riceve è sintetica ed ha lo scopo solo di



l'adesione o meno, per la quale va risposto molto brevemente; la seconda telefonata sarà per comunicare il tipo di intervento, luogo di ritrovo, ora, mezzi, ecc..

Art. 21 - Sede

La Sede, attualmente a Brugherio in via S.Giovanni Bosco 29, è aperta a tutti gli aderenti il mercoledì dalle ore 21:00-23:00 escluso periodo delle ferie estive che verrà comunicato con avviso in bacheca di anno in anno; l'apertura è ufficiale e tutti gli aderenti sono invitati a passare per documentarsi e per scambiare anche dei semplici saluti per lo spirito che ci accomuna;

La sede funge anche da deposito dei materiali del Nucleo, salvo i casi di necessità per i quali questi possono essere depositati presso un aderente previa comunicazione. L'utilizzo e l'assegnazione dei materiali e dei mezzi del Nucleo vengono decisi insindacabilmente a giudizio del Consiglio Direttivo.

Allegato “A” UNIFORMI




Estiva



Ordinaria



Invernale



Scuola Allievi (solo CC)



Scuola Sottufficiali (solo CC)



Benemerita Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività di Protezione Civile



Benemerita per missioni umanitarie superiori a 7 giorni





Nastro anizzantità come socio dell'ANC - 20 e 25 anni



OK



Dipende! - Se vero!



NO

